

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2012

che modifica l'allegato I della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda la voce relativa al Cile nell'elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2012) 2446]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/203/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In forza del regolamento (CE) n. 854/2004 i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato in conformità del regolamento suddetto.
- (2) Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone altresì che nel compilare o nell'aggiornare gli elenchi si tenga conto dei controlli UE eseguiti nei paesi terzi e delle garanzie fornite dalle autorità competenti dei paesi terzi per quanto riguarda la conformità e l'equivalenza rispetto alla normativa dell'Unione in materia di mangimi e alimenti e di salute degli animali, come specificato nel regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾.
- (3) La decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca ⁽³⁾, elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri cui si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 854/2004 e sono quindi in grado di garantire che l'esportazione di tali prodotti nell'Unione rispetti le condizioni sanitarie fissate dalla normativa dell'Unione per tutelare la salute dei consumatori. In particolare, l'allegato I della suddetta decisione contiene un elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi,

refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano. L'elenco indica anche le limitazioni riguardanti tali importazioni da taluni paesi terzi.

- (4) Il Cile è attualmente inserito nell'elenco dell'allegato I della decisione 2006/766/CE come paese terzo da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo umano, ma tali importazioni sono limitate a molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati, nonché ad alcuni pettinidi refrigerati ed eviscerati.

- (5) La Commissione ha eseguito un'ispezione in Cile dal 26 aprile al 6 maggio 2010 per valutare il sistema di controllo applicato alla produzione di molluschi bivalvi destinati all'esportazione nell'Unione europea. L'ispezione e le garanzie fornite dall'autorità competente del Cile indicano che le condizioni applicabili nel paese terzo in questione a molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati all'esportazione nell'Unione europea sono equivalenti a quelle previste dalla normativa pertinente dell'Unione. Pertanto non si applicano più le limitazioni riguardanti le importazioni nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini provenienti dal Cile.

- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/766/CE.

- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione 2006/766/CE, la voce relativa al Cile è sostituita dal testo seguente:

«CL	CILE»	
-----	-------	--

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽²⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione
